



COMUNE DI PERTOSA

Provincia di Salerno

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Reg. DATA 19/07/2024	OGGETTO: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti 2024.
--	--

L'anno **Duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **21,03** e succ, convocato nei modi e forme di legge, in modalità in presenza nell'aula consiliare sita in via Santa Maria in **seduta Straordinaria, pubblica, in prima convocazione, in presenza presso l'aula consiliare;**
Presiede l'adunanza il **Presidente Sig. Antonio CAFARO.**
All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori Consiglieri Comunali come segue:

N.	Cognome e nome del Consigliere	Pres.	Ass.
1	BARBA DOMENICO	X	
2	CAFARO ANTONIO	X	
3	SOLDOVIERI GIUSEPPE	X	
4	MANISERA DONATO	X	
5	LUPO GIUSEPPE	X	
6	LAMATTINA ANTONIO	X	
7	CAGLIANO FRANCESCA		X
8	LA PORTA ANDREA	X	
9	GAGLIARDI FRANCESCO		X
10	MARINO ROSA		X
11	PALMIERI RODOLFO	X	
	Totale Presenti / Assenti	8	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale reggente dott. Alfonso Iuliano.
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651² e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
 - **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
 - **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)*
 - **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre*
-

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente - EDA;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione Arera n. 15/2022;
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2022, confermando per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999, stabilendo un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe Tari al livello nazionale”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif, con la quale è stato avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2);

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo

periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";
- l'art 8.5 della delibera Arera 363/2021/R/RIF, dispone che: "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2".
- l'art. 8.6 della delibera Arera 363/2021/R/RIF, dispone che: "Nei casi in cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio".
- la deliberazione dell'Arera n. 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2022 reca le disposizioni eventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pertosa, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato EDA -SALERNO;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale con Delibera n. 22 del 31/07/2023 ha approvato per l'anno 2023 il Piano Economico Finanziario 2022-2025, così come validato dall'Ente di governo denominato Eda-Salerno, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/R/Rif di Arera e approvato le tariffe Tari 2023;
- L'Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio n. 19 del 15/04/2024 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ai sensi degli artt. 151 e 174 del D.lgs. n. 267/2000 e artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

- Il termine per validare i Pef e per approvare le tariffe Tari 2024 è stato prorogato con il "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, al 20 luglio 2024;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario elaborato dall'Ufficio tecnico in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 161.641,00 come da **allegato A**);

Evidenziato che;

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato EDA - SALERNO, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2; **giusta determinazione del Direttore Generale n. 138 del 16/07/2024 agli atti d'ufficio**;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per

assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2024 relativamente al Comune di Pertosa è complessivamente pari ad **€ 161.641,00** di cui **€. 142.798,00** per la componente variabile ed **€. 18.843,00** per la componente fissa.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del *“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”* per l'anno **2024**, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che prevede un'entrata teorica pari a **€. 161.641,00** – per effetto degli arrotondamenti – differenziandone la quota fissa e la quota variabile per le due tipologie di contribuenti.

Dato atto:

- del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;
- che occorre provvedere all'aggiornamento del secondo periodo regolatorio del P.E.F. 2022-2025, da attuarsi con urgenza dovendo essere rideterminate le tariffe Tari a far data dall'annualità 2024;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *“...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato e integrato dal DL n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07 dicembre 2012;

Acquisito il parere tecnico positivo del Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Curcio Gerado, e il parere contabile positivo del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Gianluca Garofalo;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente;

Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto della revisione per il secondo periodo regolatorio del Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024, con ridefinizione del biennio 2024/2025, completo del relativo atto di validazione e degli attinenti allegati i quali devono essere trasmessi all'Arera, ai fini della definitiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 363/2021/r/rif e n. 389/2023/r/rif;

Con il seguente esito della votazione, per alzata di mano:

- **presenti n. 8;**
- **astenuti n. 1 (Rodolfo PALMIERI);**
- **votanti n. 7;**
- **favorevoli n. 7;**
- **contrari n. 0;**

DELIBERA

- a) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) **di prendere atto** della revisione del secondo periodo regolatorio del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024, con ridefinizione nel biennio 2024/2025, completo del relativo atto di validazione e degli attinenti allegati (**All. A**), così come validato dall'ente di governo denominato EDA-SALERNO con determinazione n. 138 del 16/07/2024, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/r/rif di ARERA;
- c) di quantificare in € **161.641,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- f) Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza,

Con il seguente esito della votazione, per alzata di mano:

- **presenti n. 8;**
- **astenuti n. 1 (Rodolfo PALMIERI);**
- **votanti n. 7;**
- **favorevoli n. 7;**
- **contrari n. 0;**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità **tecnica** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Pertosa il 16/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to Ing. Gerardo Curcio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO-AFFARI GENERALI

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità **contabile** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Pertosa il 16/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianluca Garofalo

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Cafaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alfonso Iuliano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'Albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune : www.comune.pertosa.sa.it (art.32 comma1, L.n.69/2009).

Dalla Residenza comunale, li 24/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alfonso Iuliano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale li 24/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alfonso Iuliano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 24/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Iuliano

